

Bruxelles, 25 marzo 2026
(OR. en, es, fr)

7034/1/26
REV 1
PV CONS 13
JAI 299
COMIX 64
PARLNAT

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Giustizia e affari interni)
5 e 6 marzo 2026

AFFARI INTERNI

1. **Adozione dell'ordine del giorno** 6670/26


Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento 6670/26.

2. **Approvazione dei punti "A"**
a) **Elenco non legislativo** 6671/26

Il Consiglio ha adottato tutti i punti "A" elencati nel documento summenzionato, compresi tutti i documenti linguistici COR e REV presentati per adozione.

- b) **Elenco legislativo (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)** 6673/26


Affari esteri

1. **Mercosur - Regolamento relativo alla salvaguardia bilaterale**  6466/26 + ADD 1 +
Adozione dell'atto legislativo ADD 2 REV 1
approvato dal Coreper, parte seconda, del 25.2.2026 PE-CONS 56/25
POLCOM


Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato, con il voto contrario dell'Ungheria e l'astensione del Belgio e dell'Austria, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 207, paragrafo 2, TFUE).

Dichiarazioni della Commissione, della Lettonia e dell'Ungheria sono riportate in allegato.


Economia e finanza

2. **Direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD)**  6476/26
Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della 15445/25 + ADD 1
motivazione del Consiglio EF
approvato dal Coreper, parte seconda, del 25.2.2026

Il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura a norma dell'articolo 294, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come la motivazione del Consiglio, con l'astensione dell'Estonia (base giuridica: articolo 114 TFUE).

3. **Direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (direttiva SGD)**  6477/26
15484/25 + ADD 1
EF
Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio
approvato dal Coreper, parte seconda, del 25.2.2026

Il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura a norma dell'articolo 294, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come la motivazione del Consiglio, con l'astensione dell'Estonia (base giuridica: articolo 53, paragrafo 1, TFUE).

4. **Regolamento sul meccanismo di risoluzione unico (SRMR)**  6475/26
15389/25 + ADD 1
EF
Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio
approvato dal Coreper, parte seconda, del 25.2.2026


Il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura a norma dell'articolo 294, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come la motivazione del Consiglio, con l'astensione dell'Estonia (base giuridica: articolo 114 TFUE).

Agricoltura

5. **Regolamento sull'applicazione transfrontaliera delle norme contro le pratiche commerciali sleali**  6389/26
PE-CONS 57/25
AGRI
Adozione dell'atto legislativo
approvato dal Coreper, parte prima, del 25.2.2026

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 43, paragrafo 2, TFUE).

Ambiente

6. **Modifica della normativa europea sul clima**  6256/26 + ADD 1
REV 1
PE-CONS 5/26
CLIMA
Adozione dell'atto legislativo
approvato dal Coreper, parte prima, del 25.2.2026

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato, con il voto contrario della Repubblica ceca, dell'Ungheria, della Polonia e della Slovacchia e l'astensione del Belgio, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 192, paragrafo 1, TFUE).

Dichiarazioni della Francia, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Finlandia e della Commissione sono riportate in allegato.

GOVERNANCE POLITICA DELLO SPAZIO SCHENGEN ("CONSIGLIO SCHENGEN")

Attività non legislative

3. Stato generale dello spazio Schengen
- a) Barometro Schengen 6206/26
- b) Attuazione delle priorità del ciclo del Consiglio Schengen:
incentivare i rimpatri volontari 6471/26
Scambio di opinioni
4. Attuazione dell'interoperabilità: tabella di marcia riveduta
per il periodo successivo al 2026 6446/26
Approvazione

ALTRE QUESTIONI RELATIVE AGLI AFFARI INTERNI

Deliberazioni legislative

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

5. Varie

- a) **Attuali proposte legislative** 6312/26
Informazioni fornite dalla presidenza

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a varie proposte legislative nel settore degli affari interni.

Attività non legislative

6. Dimensione esterna della migrazione¹² 6273/26
Scambio di opinioni
7. Attuazione del patto sulla migrazione e l'asilo¹³ 6938/26
Stato dei lavori

¹ Alla presenza dei paesi associati Schengen.

² Alla presenza delle agenzie europee EUAA e Frontex.

³ Alla presenza delle agenzie europee EUAA, eu-LISA e Frontex.

- | | | |
|-----|---|--------------------|
| 8. | Conclusioni sul quadro strategico dell'UE in materia di droghe
<i>Approvazione</i> | 6433/26 |
| 9. | Il futuro di Europol
<i>Scambio di opinioni</i> | 6276/26 |
| 10. | L'impatto dell'attuale contesto geopolitico sulla sicurezza interna dell'UE: situazione in Siria ^{14*}
<i>Scambio di opinioni</i> | ☑ 6295/1/26 REV 1 |
| 11. | Varie | |
| a) | La situazione in Ucraina in relazione allo status di protezione temporanea
<i>Informazioni fornite dalla Commissione</i> | 6309/26 |
| b) | Programma dell'UE per la prevenzione e la lotta al terrorismo e all'estremismo violento
<i>Informazioni fornite dalla Commissione</i> | 6531/26
6763/26 |

VENERDÌ 6 MARZO 2026

GIUSTIZIA

Deliberazioni legislative

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

- | | | |
|-----|--|---------------------------------|
| 12. | Regolamento sulla protezione degli adulti
<i>Orientamento generale</i> | ☑☑ 6236/26 + COR 1 +
ADD 1-3 |
|-----|--|---------------------------------|

Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sulla proposta di regolamento sulla protezione degli adulti.

Dichiarazioni della Repubblica ceca e della Spagna e una dichiarazione comune di Malta e Portogallo sono riportate in allegato.

- | | | |
|-----|---|---------|
| 13. | Varie | |
| a) | Attuali proposte legislative
<i>Informazioni fornite dalla presidenza</i> | 6312/26 |

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a varie proposte legislative nel settore della giustizia.

⁴ Alla presenza delle agenzie europee Europol e Frontex.

* Presentazione da parte dell'INTCEN, classificato RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

Attività non legislative

14.	Guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina: lotta all'impunità ⁵ <i>Stato dei lavori</i>	6130/26
15.	Indipendenza degli avvocati in Europa: il ruolo dell'UE e la convenzione del Consiglio d'Europa ⁶ <i>Scambio di opinioni</i>	6414/26
16.	Conclusioni sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel 2026 <i>Approvazione</i> <i>Scambio di opinioni</i> ⁶	6422/26 + ADD 1
17.	Varie	
a)	Iniziativa per la Giornata dell'indipendenza della magistratura <i>Informazioni fornite dalla Polonia</i>	6220/26
b)	Revisione del regolamento Eurojust <i>Informazioni fornite dalla Commissione</i>	6374/26
c)	Sostenere l'indipendenza della Corte penale internazionale (CPI) e lo Stato di diritto ⁷ <i>Informazioni fornite da Francia e Slovenia</i>	6761/26



Prima lettura



Punto discusso in ambito ristretto



Punto basato su una proposta della Commissione

⁵ Alla presenza dell'agenzia europea Eurojust.

⁶ Alla presenza dell'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA).

⁷ Alla presenza di due giudici della Corte penale internazionale (CPI).

Dichiarazioni relative al punto "B" legislativo di cui al doc. 6670/26

**Punto 12 dell'elenco Regolamento sulla protezione degli adulti
dei punti "B": *Orientamento generale***

DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA CECA

La Repubblica ceca sostiene gli obiettivi della proposta di regolamento sulla protezione degli adulti così come il testo dell'orientamento generale. A nostro avviso, tuttavia, il testo di compromesso finale avrebbe dovuto essere più ambizioso per rispecchiare meglio le sfide e gli sviluppi attuali nella cooperazione giudiziaria transfrontaliera, in special modo per quanto riguarda la modernizzazione, la digitalizzazione e il rafforzamento della competitività.

In tale contesto, la Repubblica ceca deplora in particolare la soppressione del capo VIII sull'istituzione e l'interconnessione dei registri della protezione. Riteniamo tale capo pienamente coerente con gli obiettivi summenzionati e lo reputiamo uno strumento importante per migliorare l'efficienza e rafforzare la protezione transfrontaliera degli adulti.

DICHIARAZIONE COMUNE DI MALTA E DEL PORTOGALLO

Malta e il Portogallo ribadiscono il loro sostegno alla proposta e ai suoi obiettivi, in particolare il rafforzamento dell'autonomia delle persone in situazioni di vulnerabilità. Avrebbero tuttavia preferito un testo di compromesso più ambizioso, che tenesse pienamente conto degli sviluppi intervenuti dall'entrata in vigore della convenzione dell'Aia del 2000, in particolare in relazione ai regimi decisionali supportati.

In tale contesto, Malta e il Portogallo avrebbero accolto con favore una distinzione più chiara e più esplicita nel dispositivo del testo tra rappresentanza, protezione e sostegno, unitamente a un riferimento all'esame di altre misure basate sulla comunità prima di prendere in considerazione collocamenti in istituti.

DICHIARAZIONE DELLA SPAGNA

La **Spagna** condivide l'obiettivo della proposta di regolamento, ossia migliorare il trattamento dei casi transfrontalieri che coinvolgono adulti con un'alterazione o un'insufficienza delle facoltà personali.

Tuttavia, **non possiamo sostenere l'orientamento generale**. Ci rammarichiamo del fatto che il testo non sia sufficientemente ambizioso e rappresenti un'occasione mancata di migliorare il diritto all'autonomia degli adulti in queste situazioni.

In primo luogo, non tiene sufficientemente conto dei principi contenuti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006. Il rispetto per l'autonomia di tali persone, la loro volontà e i loro desideri nonché la diffusione di misure di sostegno non trovano sufficientemente spazio nel testo.

In secondo luogo, la regolamentazione dell'internamento degli adulti solleva questioni che ne renderanno difficile l'attuazione e l'interpretazione entro i margini della certezza del diritto. Lo stesso vale per la prevista ripartizione dei costi nei casi transfrontalieri. Ciò incide in modo particolare sui paesi che ricevono un gran numero di adulti, come la Spagna.

Punto 1 dell'elenco Mercosur - Regolamento relativo alla salvaguardia bilaterale dei punti "A": *Adozione dell'atto legislativo*

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

Nella visione per l'agricoltura e l'alimentazione la Commissione ha annunciato l'intenzione di perseguire un maggiore allineamento delle norme di produzione applicate ai prodotti importati, in particolare per quanto riguarda il benessere degli animali e i pesticidi.

In relazione a questi ultimi, la visione prevede il principio secondo cui i pesticidi più pericolosi vietati nell'UE per motivi legati alla salute e all'ambiente non devono essere autorizzati a rientrare nell'UE attraverso i prodotti importati, nell'obiettivo di prevenire uno svantaggio competitivo a danno degli agricoltori e del settore agroalimentare dell'UE e di soddisfare le aspettative dei consumatori.

Per progredire su questa strada, il 25 novembre 2025 la Commissione ha avviato uno studio per l'elaborazione di una valutazione d'impatto che prenderà in esame le ripercussioni di tale approccio.

Se opportuno alla luce dei risultati, la Commissione proporrà modifiche del quadro giuridico applicabile. Lo studio preliminare dovrebbe concludersi entro l'estate del 2026 e sarà seguito dalle fasi successive della valutazione d'impatto. Anche se la legislazione vigente dell'UE tutela già i consumatori e garantisce che tutti gli alimenti immessi sul mercato soddisfino i nostri elevati standard di salute e sicurezza, la Commissione persevera nel suo impegno per un maggiore allineamento delle norme di produzione che si applicano ai prodotti importati, in modo da garantire condizioni di parità per i nostri agricoltori e produttori e salvaguardare la protezione dei consumatori.

Nel frattempo, nell'ambito del pacchetto di semplificazione della sicurezza alimentare presentato il 16 dicembre 2025, la Commissione ha proposto di modificare la legislazione vigente al fine di prevedere, per le sostanze che non sono approvate nell'Unione e che presentano determinate proprietà particolarmente pericolose, che i livelli massimi di residui (LMR) possano essere fissati a zero se ritenuto opportuno in base all'esito di una valutazione d'impatto.

Per quanto riguarda il benessere degli animali, il 17 dicembre 2025 la Commissione ha concluso una consultazione pubblica sulla revisione della legislazione dell'UE in materia di benessere degli animali negli allevamenti per determinati animali, anche per stabilire se e in quale misura alle importazioni di animali e prodotti di origine animale debbano applicarsi norme equivalenti per il benessere degli animali. A seguito della valutazione d'impatto, la Commissione procederà con le proposte del caso.

Per quanto riguarda i controlli sulle importazioni, il 9 dicembre 2025 la Commissione ha annunciato l'intenzione di intensificare e migliorare gli audit effettuati direttamente sul campo in tutti i paesi terzi, anche per le importazioni di prodotti alimentari provenienti dai paesi del Mercosur. Per quanto concerne le esportazioni, nei prossimi 2 anni, a partire dal 1° gennaio 2026, la Commissione aumenterà del 50 % gli audit nei paesi terzi. La Commissione intensificherà inoltre il monitoraggio dei prodotti e dei paesi non conformi e adeguerà di conseguenza la frequenza dei controlli. La Commissione rafforzerà inoltre il livello dei controlli all'interno dell'UE, in particolare ai principali punti di ingresso. A tale riguardo, la Commissione effettuerà un maggior numero di verifiche negli Stati membri per garantire che i controlli alle frontiere siano pienamente conformi alle norme dell'UE, aiutando gli Stati membri ad effettuare tali controlli correttamente. Per rendere più efficienti i controlli sulle importazioni, la Commissione istituirà un'apposita task force dell'UE, che si concentrerà in particolare sui residui di pesticidi, sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi e sul benessere degli animali e prenderà in considerazione un'azione coordinata di monitoraggio dell'UE sui prodotti importati.

DICHIARAZIONE DELLA LETTONIA

La Lettonia sostiene il regolamento recante attuazione della clausola di salvaguardia bilaterale dell'accordo di partenariato UE-Mercosur e dell'accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur per i prodotti agricoli. La Lettonia accoglie con favore la rapida applicazione provvisoria dell'accordo UE-Mercosur, che ritiene costituisca un passo importante per rafforzare gli interessi di diversificazione degli scambi dell'UE.

Tuttavia, la Lettonia sottolinea che le preoccupazioni espresse dagli agricoltori dell'UE in merito ai potenziali rischi derivanti dall'accordo UE-Mercosur devono essere prese in seria considerazione. È essenziale garantire che le misure di salvaguardia siano applicate in modo efficace e tempestivo e che siano predisposti strumenti adeguati per fornire un sostegno immediato agli agricoltori nel far fronte alle perturbazioni dei mercati agricoli. Ciò è particolarmente importante se, a seguito dell'accordo, le importazioni dal Mercosur causano difficoltà (grave pregiudizio) ai produttori agricoli in tutta l'UE o all'interno di uno o più Stati membri, anche attraverso la perdita di quote di mercato o riduzioni del reddito o dei prezzi.

DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA

Visti i considerevoli aspetti sensibili associati all'accordo di partenariato UE-Mercosur e all'accordo interinale sugli scambi, l'Ungheria ritiene necessario stabilire procedure per garantire l'attuazione tempestiva ed efficace delle misure di salvaguardia per i prodotti agricoli. Tuttavia, la proposta della Commissione recante attuazione della clausola di salvaguardia bilaterale dell'accordo UE-Mercosur non fornisce una protezione sufficiente agli Stati membri più piccoli, tra cui l'Ungheria.

La proposta di regolamento non prevede la possibilità di rispondere alle perturbazioni del mercato a livello regionale, in quanto la Commissione esaminerà l'esistenza di un grave pregiudizio o di una minaccia di grave pregiudizio solo a livello dell'UE. La situazione che ne deriva non permetterà agli Stati membri con mercati più piccoli, tra cui l'Ungheria, di far valere i propri diritti a norma del regolamento.

La clausola di salvaguardia bilaterale di cui all'accordo UE-Mercosur e alla proposta di regolamento non fornisce di per sé una protezione adeguata nei confronti delle importazioni a prezzi inferiori dai paesi del Mercosur, rendendo pertanto necessarie ulteriori garanzie.

L'Ungheria ha presentato varie proposte per migliorare l'efficacia del regolamento, che non sono state tuttavia prese in considerazione.

Poiché la proposta di regolamento non risponde alle nostre preoccupazioni in relazione all'accordo UE-Mercosur e non fornisce una protezione adeguata al nostro settore agricolo, l'Ungheria non può sostenere l'adozione del regolamento senza che vi siano apportate modifiche.

**Punto 6 dell'elenco Modifica della normativa europea sul clima
dei punti "A": *Adozione dell'atto legislativo***

DICHIARAZIONE DELLA FRANCIA

La Francia sostiene l'accordo provvisorio sulla revisione della normativa europea sul clima, raggiunto in sede di trilogio il 10 dicembre 2025, che rispecchia le priorità francesi in materia di ambizione climatica e di competitività europea e rimane pienamente in linea con l'accordo raggiunto dai ministri dell'Ambiente il 5 novembre 2025 in sede di Consiglio.

Accoglie con favore questo importante passo avanti per la politica climatica europea.

La Francia richiama tuttavia l'attenzione sul sistema per lo scambio di quote di emissioni (ETS). A tale proposito, ricorda l'importanza, già sottolineata negli ultimi mesi durante i negoziati, di tutelare l'integrità e l'efficacia dell'ETS escludendo il ricorso ai crediti internazionali nel contesto della conformità all'interno del sistema per lo scambio. Qualsiasi chiarimento in tal senso sarà pertanto accolto con favore.

DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA

L'Ungheria non può sostenere il traguardo di riduzione delle emissioni nette del 90 % e non può quindi sostenere l'adozione del regolamento. Tale livello di ambizione non è compatibile con l'obiettivo di rafforzare la competitività e la resilienza economica dell'Europa. In assenza di condizioni favorevoli realistiche ed efficaci, vi è il serio rischio che le imprese europee trasferiscano la loro produzione e le loro emissioni al di fuori dell'Unione, con conseguente deindustrializzazione, perdita di posti di lavoro e maggiore dipendenza da attori esterni, compromettendo nel contempo gli sforzi di riduzione delle emissioni.

La proposta non è corroborata da una valutazione d'impatto aggiornata che rispecchi i principali sviluppi geopolitici ed economici recenti. Non è stata presentata alcuna analisi a livello di Stati membri, il che significa che gli impatti differenziati sugli Stati membri sono ancora ignoti. La situazione è pertanto simile all'adozione del pacchetto "Pronti per il 55 %": l'economia europea deve adattarsi alle misure climatiche, e non il contrario.

Pur sostenendo l'ambizione in materia di clima, chiediamo un approccio realistico e pragmatico e riteniamo che sarebbe saggio decidere di partire da un livello-obiettivo più basso, che rispecchi le nostre realtà economiche. Il nostro impegno a favore dell'ambizione è dimostrato anche dai risultati raggiunti: l'Ungheria ha già conseguito una riduzione delle emissioni nette del 48 % rispetto al 1990, ben al di sopra della media dell'UE. Allo stesso tempo, vari Stati membri non hanno compiuto progressi comparabili, il che solleva il problema di come l'obiettivo collettivo possa essere realizzato in modo equo ed equilibrato. Siamo tutti responsabili per i nostri cittadini. In quest'ottica, chiediamo che gli Stati membri che con il loro voto hanno richiamato l'attenzione del Consiglio sull'impossibilità di conseguire il traguardo del 90 % non siano ritenuti responsabili di un eventuale insuccesso del traguardo dell'UE per il 2040. I primi risultati ottenuti dovrebbero essere debitamente riconosciuti nel prossimo quadro.

Inoltre, alla luce delle notevoli incertezze nel settore LULUCF e del tasso di ricorso agli assorbimenti di carbonio tecnologici, non è opportuno basare l'obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni nette su ipotesi relative ai pozzi di assorbimento.

Pur rilevando alcuni miglioramenti nel testo di compromesso, in particolare per quanto riguarda la clausola di revisione/riesame, tali modifiche continuano a essere insufficienti. Vi sono ancora molte questioni aperte riguardanti la metodologia, l'attuazione e la solidità del quadro.

Inoltre, misure come l'ETS 2 dovrebbero aggravare la situazione facendo aumentare i costi per le famiglie e le piccole imprese, creando un rischio di regresso sociale e riducendo il sostegno pubblico alla politica climatica, senza portare a riduzioni significative delle emissioni.

Pur apprezzando il rinvio di un anno dell'introduzione dell'ETS 2, tale rinvio non ne riduce i significativi effetti negativi sulle famiglie e sulle piccole imprese. Sarebbero necessari ulteriori adeguamenti nell'ambito del prossimo riesame dell'ETS.

Infine, ci rammarichiamo del fatto che i negoziati su un fascicolo così fondamentale siano stati condotti in tempi notevolmente ristretti, il che non è appropriato per una decisione di tale importanza strategica a lungo termine. È necessario adottare un approccio equilibrato, basato su dati concreti e credibile per garantire che il quadro per il 2040 rimanga realistico, socialmente accettabile e coerente rispetto agli obiettivi di competitività dell'Europa.

DICHIARAZIONE DI MALTA

Malta continua a sostenere con fermezza gli obiettivi climatici collettivi dell'Unione. Tuttavia, l'attuazione della normativa europea sul clima deve riflettere una realtà fondamentale: il nostro contesto geografico unico e il fatto che partiamo già da una situazione di basse emissioni.

Malta sostiene che la normativa sul clima dovrebbe operare una distinzione tra le realtà specifiche degli Stati membri insulari per garantire che i futuri obiettivi climatici rimangano equi, proporzionati e coerenti con l'impegno dell'UE a favore di una transizione giusta.

In quanto piccola nazione insulare, il nostro status non è un ostacolo temporaneo ma una realtà strutturale permanente che determina la nostra capacità di decarbonizzazione, la quale spesso procede a un ritmo diverso rispetto a quello dell'Europa continentale.

Per garantire risultati, qualsiasi quadro post-2030 deve basarsi su valutazioni d'impatto a livello degli Stati membri che siano solide e localizzate e che riconoscano tali punti di partenza differenziati. Senza un approccio calibrato che rispetti le specificità nazionali, in particolare la dipendenza di Malta dal trasporto aereo e marittimo – settori in cui le emissioni hanno carattere prevalentemente internazionale ma i costi e le pressioni in materia di conformità che ne derivano sono percepiti a livello nazionale – la ripartizione degli sforzi rischia di essere dissociata da un reale potenziale di abbattimento. Tale disconnessione creerebbe un onere che non è né efficiente sotto il profilo dei costi né equo.

Malta accoglie con favore l'accento che la normativa sul clima pone sulla flessibilità, che deve fungere da spina dorsale operativa del quadro per il 2040 piuttosto che da concetto puramente teorico. Per i piccoli Stati insulari, la flessibilità è il ponte essenziale tra un elevato livello di ambizione e la fattibilità pratica. Abbiamo bisogno di un percorso credibile che gestisca con efficacia le sovrapposizioni tra gli strumenti normativi, per evitare un onere cumulativo sugli stessi settori fondamentali.

Infine, un contributo equo richiede un accesso equo ai finanziamenti. Poiché gli attuali strumenti finanziari dell'UE favoriscono spesso le infrastrutture su larga scala, i piccoli mercati e i progetti su scala minore sono posti in una situazione di svantaggio strutturale. Malta chiede meccanismi di finanziamento su misura che siano realmente accessibili alle piccole economie insulari, garantendo che la nostra transizione sia sostenuta da investimenti adeguati alle nostre dimensioni.

DICHIARAZIONE DELLA POLONIA

La Polonia accoglie con favore gli elementi introdotti, su sua richiesta, nella normativa europea sul clima nel corso dei negoziati. Molte proposte polacche sono state incluse nel testo finale della normativa, consentendo di definire un traguardo per il 2040 meno oneroso per l'economia.

In particolare, valutiamo positivamente:

- **il rinvio dell'avvio dell'ETS 2**, che riteniamo uno strumento non necessario per gli Stati membri come la Polonia, che stanno già decarbonizzando efficacemente i settori dell'edilizia e dei trasporti attraverso politiche nazionali adattate alle sfide e alle realtà locali. Il tempo supplementare, integrato dall'erogazione anticipata dei fondi del Fondo sociale per il clima, è in linea con l'approccio comprovato della Polonia, che promuove la riduzione delle emissioni in modo socialmente accettabile, sulla base di incentivi piuttosto che di sanzioni a livello nazionale;

- **l'introduzione di solide clausole di riesame**, che creano un chiaro legame tra il livello di ambizione in materia di clima e la situazione dell'industria europea, la sicurezza energetica e il contesto geopolitico in rapida evoluzione;
- **la possibilità di utilizzare fino al 10 % delle compensazioni internazionali** per conseguire il traguardo dell'UE per il 2040, che costituisce un importante strumento di flessibilità dei costi, in particolare per i settori industriali tradizionali che devono far fronte a costi elevati dell'ETS. La Polonia accoglie con favore l'iniziativa della Commissione europea volta a consentire l'uso di tali compensazioni nel quadro dell'EU ETS;
- **l'annuncio di ridurre gli oneri climatici per l'industria strategica della difesa** al fine di mantenerne le capacità di produzione in modo efficiente sotto il profilo dei costi nel contesto dell'elevata incertezza geopolitica attuale e della minaccia diretta posta dalla Russia.

Allo stesso tempo, la Polonia sottolinea che la sua richiesta principale, ossia l'adeguamento del livello generale di ambizione alle capacità reali delle economie dell'UE, non è stata soddisfatta. Il traguardo di riduzione delle emissioni del 90 % entro il 2040 nell'Unione europea è, a nostro avviso, impossibile da raggiungere senza compromettere gravemente la competitività dei settori industriali strategici dell'UE o addirittura portare alla loro completa scomparsa. Ciò comporta conseguenze per la sicurezza, la crescita economica e il mercato del lavoro. La Polonia non può sostenere un livello di ambizione che danneggi sia l'economia polacca sia quella dell'UE e che metta a repentaglio la nostra competitività sulla scena mondiale.

La Polonia continuerà a impegnarsi attivamente e in modo costruttivo nelle prossime fasi del processo decisionale sul quadro strategico dell'UE per il clima per il periodo successivo al 2030, collaborando strettamente con gli Stati membri che condividono le nostre priorità. Il nostro scopo rimane quello di garantire che la transizione sia socialmente accettabile ed equa, nel contempo rafforzando effettivamente la competitività, la sicurezza e la resilienza dell'economia europea.

DICHIARAZIONE DELLA FINLANDIA

La Finlandia sostiene il compromesso finale sulla modifica della normativa europea sul clima. La Finlandia, inoltre, sostiene fermamente il traguardo climatico intermedio a livello dell'UE per il 2040 relativo alla riduzione delle emissioni nette del 90 %, che garantisce la certezza degli investimenti a lungo termine per le nostre imprese. La trasformazione pulita verso la neutralità climatica entro il 2050 rappresenta un'opportunità di innovazione e crescita economica.

Il traguardo di riduzione delle emissioni nette del 90 % deve essere raggiunto mediante un quadro legislativo per il periodo successivo al 2030 che sia chiaro, efficace ed efficiente sotto il profilo dei costi.

A tal fine, la Finlandia è del parere che i crediti internazionali a norma dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi non dovrebbero essere utilizzati a fini di conformità al sistema ETS. L'EU ETS deve orientare le riduzioni delle emissioni e l'adozione di soluzioni tecniche che favoriscano ulteriori riduzioni delle emissioni, come i pozzi tecnici, all'interno dell'UE. La possibilità di utilizzare i crediti di cui all'articolo 6 ai fini della conformità nell'EU ETS potrebbe ostacolare il conseguimento di tali obiettivi.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione ricorda che il diritto di iniziativa conferitole dai trattati comprende il diritto di decidere se presentare o meno una proposta legislativa e, se del caso, di determinare l'oggetto, l'obiettivo, il contenuto e il calendario di tale proposta e/o della relativa azione. Le disposizioni del regolamento che chiedono alla Commissione di elaborare proposte devono pertanto essere intese nel senso che lasciano impregiudicato il diritto di iniziativa della Commissione ai sensi dei trattati.
